



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053, Empoli

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 3165611, www.acque.net

info@acque.net, info@pec.acquespa.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Accordo quadro per la fornitura di prodotti chimici presso gli impianti di
potabilizzazione e depurazione gestiti da Acque S.p.A.**





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro, ambito territoriale, importo

1. L'appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per la fornitura, il trasporto e la consegna (compreso travaso ove richiesto) di prodotti chimici destinati al trattamento delle acque potabili e reflue, presso gli impianti gestiti da Acque S.p.A. sul territorio nel quale la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato.

2. Ambito territoriale. Gli impianti sono ubicati nel territorio di gestione della Committente e, in particolare, nei Comuni della Toscana elencati di seguito (per Zone operative):

Zona Pisa (PI)

Buti, Cascina, Vicopisano, Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano.

Zona Pontedera (PO)

Bientina, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno, Pontedera, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull'Arno, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Fauglia, Lajatico, Crespina Lorenzana, Peccioli, Terricciola, Palaia, Ponsacco.

Zona Empoli (EM)

San Miniato, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

Zona Valdelsa (VE)

Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, Poggibonsi, San Gimignano.

Zona Lucchese (LU)

Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica.

Zona Valdinievole (VA)

Pescia, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Ponte Buggianese, Uzzano, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Montecatini Terme, Pieve a Nievole.

3. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture in tutti gli impianti indicati nell'allegato "Elenco impianti – indirizzi e viabilità" ed in ogni altro sito che successivamente potrà essere individuato, comunque nell'ambito del territorio gestito da Acque S.p.A.



4. L'importo massimo stimato dell'accordo quadro (al netto IVA) è pari a € 2.258.576,25, comprensivo di oneri per la sicurezza interferenziale stimati in € 8.576,25 come da DUVRI allegato.
5. Le quantità riportate negli allegati sono meramente indicative e non vincolanti; l'accordo quadro non costituisce impegno di spesa in capo alla Committente, che assumerà obblighi esclusivamente mediante emissione dei contratti applicativi/ordinativi.
6. Con la sottoscrizione dell'accordo l'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Acque S.p.a. a fornire, a fronte dell'emissione di contratti applicativi, i prodotti aventi caratteristiche tecniche conformi alle specifiche del presente capitolato speciale d'appalto che è parte integrante dello stesso.

Art. 2 – Natura e funzionamento dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro è di natura normativa: definisce clausole, prezzi e condizioni che disciplinano i successivi contratti applicativi/ordinativi.
2. Gli appalti basati sull'accordo quadro sono aggiudicati ed eseguiti secondo regole e criteri oggettivi indicati nei documenti di gara; la Committente non utilizzerà l'accordo quadro per eludere la disciplina di gara o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
3. Il presente affidamento ricade nei settori speciali; per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del Libro III del D.Lgs. 36/2023 e, in quanto compatibili, le norme comuni del Codice.

Art. 3 – Durata dell'accordo quadro, opzioni e proroghe

1. Durata dell'accordo quadro: 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale la Committente può emettere contratti applicativi/ordinativi.
2. Chiusura per importo: l'accordo quadro cessa anche anticipatamente al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale.
3. Contratti applicativi in corso: alla scadenza dell'accordo quadro, i contratti applicativi già emessi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, alle condizioni previste.



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

4. Quinto d'obbligo: In ipotesi di modifiche o varianti contrattuali di qualsivoglia natura di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 e, pertanto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto a darne esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza possibilità di fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Opzione di incremento: ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, la Committente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di incrementare l'importo massimo dell'accordo quadro fino a ulteriori € 450.000,00 e di estendere il periodo di emissione dei contratti applicativi di ulteriori 6 mesi, nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023. In caso di attivazione di tale opzione, che avverrà a totale discrezione della Stazione Appaltante, le prestazioni dovranno essere eseguite agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione senza che si possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Rimane salva la disposizione per cui l'incremento dell'Accordo Quadro non costituisce impegno, per la Stazione Appaltante, a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

6. Opzione di proroga (proroga contrattuale): Ferma restando la facoltà di disporre la proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023, qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro l'importo del medesimo non sia stato ancora esaurito, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva prorogare la durata dell'Accordo Quadro fino ad ulteriori dodici mesi, quale elemento opzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023 nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 59 del D.lgs.36/2023. Rimane salva la disposizione per cui, per la Stazione Appaltante, non vi è impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

7. Proroga tecnica: resta ferma la facoltà di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura, nei casi e con i presupposti previsti dalla norma.

8. Prosecuzione del singolo contratto applicativo per esaurimento prestazioni: ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, qualora alla scadenza di un contratto applicativo l'importo non sia esaurito, la Committente può disporre la prosecuzione per un periodo massimo di 6 mesi, esclusivamente per il completamento/esaurimento delle prestazioni ordinate.



Art. 4 – CCNL applicabile e clausole sociali

1.

Ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. 36/2023, rispetto all' oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, e che l'operatore economico sarà chiamato a svolgere, la stazione appaltante indica che i contratti collettivi più attinenti, applicabili al dipendente impiegato nell' appalto sono: "Terziario, Distribuzione e Servizi" e "Contratto Chimico – Farmaceutico".

Ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli indicati da questa Stazione Appaltante..

2. L'Operatore economico può indicare in offerta un differente CCNL applicato, purché garantisca ai lavoratori le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato.

3. Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario assume gli impegni in materia di pari opportunità generazionali e di genere e di inclusione lavorativa, nonché di stabilità occupazionale del personale impiegato.

A tal fine, il concorrente è tenuto ad assumere i suddetti impegni attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modello allegato alla busta amministrativa, secondo le disposizioni del disciplinare.

Art. 5 – Specifiche tecniche dei prodotti e conformità normativa

1. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere pienamente conformi alle schede tecniche previste nella documentazione di gara (Allegato "Specifiche tecniche reagenti"), nonché a tutte le ulteriori prescrizioni, anche di natura più restrittiva, che dovessero essere emanate dagli enti competenti nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le quantità dei prodotti indicate negli allegati, così come il numero dei viaggi necessari alla fornitura, devono intendersi meramente indicative e non vincolanti. Tali elementi potranno subire variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, tanto in valore assoluto quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese, rivendicazioni o richieste di compensi, adeguamenti economici o modifiche dei prezzi contrattuali a qualsiasi titolo.

2. I prodotti destinati alla potabilizzazione dell'acqua ad uso umano al fine di garantire il rispetto dell'articolo 11 del D.lgs. 18 del 23 febbraio 2023 e s.m.i. questi devono essere conformi alle specifiche Circolari del Ministero della Sanità riguardanti la potabilizzazione delle acque, alle relative norme UNI EN "Prodotti chimici usati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano" e privi di sostanze estranee che possano pregiudicare le caratteristiche dell'acqua stessa e comunque ridurre direttamente o indirettamente la tutela della salute umana (vedasi allegato specifiche tecniche). In particolare, per tutti i prodotti biocidi con sostanze attive biocide fornite dagli aventi diritto presenti nella lista di cui all'art.95 del Regolamento Prodotti Biocidi (BPR, regolamento (UE) n. 528/2012) l'appaltatore dovrà procurare la dichiarazione di provenienza dei produttori registrati nell'elenco della lista sopracitata.

Art. 6 – Documentazione tecnica a corredo dell'offerta

In sede di presentazione dell'offerta amministrativa il concorrente dovrà presentare anche la seguente documentazione:

- a) Indicazione per ogni singolo prodotto dell'origine di provenienza. In particolare, dovrà essere specificata la Ditta produttrice, il luogo (stabilimento) e le modalità di produzione.
- b) Schede di sicurezza (SDS) dei prodotti offerti, conformi al Regolamento REACH.
- c) Schede tecniche dei prodotti offerti al fine del riscontro delle caratteristiche del prodotto offerto con la scheda tecnica di gara;
- d) Per i prodotti biocidi con sostanze attive biocide fornite dagli aventi diritto presenti nella lista di cui all'art.95 del Regolamento Prodotti Biocidi (BPR, regolamento (UE) n. 528/2012) l'appaltatore dovrà procurare la dichiarazione di provenienza dei produttori registrati nell'elenco della lista sopracitata
- e) Certificazione ISO 9001:2015 dell'appaltatore se produttore; se l'appaltatore non è produttore, ISO 9001:2015 sia dell'appaltatore sia del produttore.
- f) Dichiarazione del possesso dei mezzi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, così come indicato al sottoparagrafo 6.1.

Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore intenda avvalersi di un produttore diverso da quello originariamente indicato in sede di gara, lo stesso sarà tenuto a darne

preventiva e formale comunicazione alla Stazione Appaltante, nonché a trasmettere integralmente la documentazione di cui sopra per la qualificazione del nuovo produttore. L'utilizzo del nuovo produttore sarà subordinato alla preventiva verifica di conformità e alla conseguente autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

6.1- Materiali d'uso, attrezzature.

L'impiego delle attrezzature e delle macchine, nonché la relativa scelta e le loro caratteristiche tecniche, dovranno garantire piena efficienza operativa e dovranno essere mantenuti in stato di perfetta efficienza. Le medesime attrezzature dovranno altresì essere dotate di tutti i dispositivi, accorgimenti e accessori necessari a tutelare e salvaguardare l'incolumità dell'operatore e dei terzi, prevenendo altresì ogni possibile impatto ambientale.

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché trovarsi in condizioni di efficienza tali da garantire il rispetto di tutti gli standard di sicurezza prescritti.

Gli automezzi destinati al trasporto dovranno essere muniti della dotazione idonea a fronteggiare eventuali emergenze in materia di sicurezza e tutela ambientale. Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere adeguatamente formato, correttamente addestrato e dotato degli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari allo svolgimento delle attività previste.

L'Appaltatore sarà altresì tenuto a fornire al Committente, anteriormente alla stipula del contratto, l'elenco completo dei mezzi di trasporto impiegati, con indicazione per ciascuno del modello e della targa oltre a tutti i documenti necessari per definire l'idoneità tecnico professionale.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione (qualificazione)

1. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione CCIAA (o registro equivalente UE) per attività pertinente.
2. Requisiti di ordine generale: assenza cause di esclusione ex artt. 94–98 D.Lgs. 36/2023.

3. Operatori con sede in Paesi 'black list': autorizzazione ex D.M. 14.12.2010, ove applicabile.
4. Accettazione Regolamento contratti/appalti e procedure aziendali di qualità–ambiente–sicurezza della Committente, MOG 231 e politica anticorruzione.
5. Capacità economico-finanziaria: fatturato globale annuo minimo € 1.500.000,00 maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni antecedenti l'indizione della gara.
6. Capacità tecnico-professionale: fatturato per prestazioni analoghe (fornitura prodotti chimici per potabilizzazione e reflui) minimo € 1.500.000,00 maturato negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di indizione della presente procedura, di cui almeno un contratto analogo di importo $\geq$ € 700.000,00.
- 7) Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/23, è richiesto al concorrente di assumere l'impegno:
 - nel caso in cui siano necessarie nuove risorse per l'esecuzione della commessa aggiudicata, ad adottare misure che siano dirette a garantire la pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa, attraverso l'assunzione di personale giovanile (under 36) e femminile nella quota minima del 30%;
 - durante l'esecuzione della commessa aggiudicata, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto;
 - a garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore, secondo quanto stabilito all'art. 11 del D.lgs. 36/23
8. La scelta dei requisiti di cui ai punti 5 e 6 è motivata dalla natura essenziale e continuativa del servizio e dal rischio sanitario–ambientale connesso a forniture non conformi, nonché dalla necessità di garantire continuità di approvvigionamento su pluralità di impianti e territori.

Art. 8 – Modalità di aggiudicazione (minor prezzo)

1. L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate/condizioni definite dal mercato.
2. Al fine di garantire trasparenza e uniformità nella presentazione delle offerte, ciascun operatore economico è tenuto a riportare all'interno del modulo di offerta i prezzi unitari relativi alle singole voci dell'elenco. Tali importi devono essere indicati in formato numerico.

Dopo aver riportato i prezzi unitari, occorre procedere al calcolo del prezzo complessivo offerto per ciascuna voce. Tale importo si ottiene moltiplicando la “Quantità in kg stimata per il triennio” per i “Prezzi unitari offerti”, così da ottenere il valore totale relativo a ciascuna prestazione. Il totale risultante dalla sommatoria del valore totale di ciascuna voce dovrà essere inserito nelle apposite sezioni del modulo di offerta, sia in cifre sia in lettere, conformemente alle indicazioni fornite.

Una volta determinato il prezzo complessivo offerto per ciascuna voce, sarà necessario procedere alla determinazione del “ribasso percentuale offerto”. Tale valore dovrà essere calcolato utilizzando la formula la seguente formula:

$$\left(\frac{\text{Importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza} - \text{Prezzo complessivo offerto}}{\text{Importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza}} \right) \times 100$$

Infine, il risultato della formula sopra indicata andrà riportato in cifre ed in lettere nelle apposite caselle dell’offerta denominate: “RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO”.

Dopo l’individuazione della miglior offerta e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi presentati dal miglior offerente correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o le somme descritte ai commi precedenti. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal “ribasso percentuale offerto” considerato in ogni caso valido e immutabile, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

3. Le quantità sono indicative e suscettibili di variazione senza diritto a compensi o prezzi diversi.

Art. 9 – Consegne, tempi e modalità operative

1. Le consegne dei Prodotti saranno effettuate in modo scaglionato, su richiesta di Acque S.p.A., in conformità a piani di massima periodicamente concordati con l’appaltatore, nei giorni lavorativi e negli orari stabiliti da Acque S.p.A.
2. Le richieste di rifornimento saranno trasmesse da Acque S.p.A. in forma scritta, anche tramite posta elettronica, da parte del settore tecnico mediante apposito ordine; nei soli casi di somma urgenza la



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

richiesta potrà essere formulata telefonicamente, con successiva conferma scritta. L' appaltatore dovrà eseguire la consegna entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta.

3. I rifornimenti urgenti richiesti per cause non imputabili ad Acque S.p.A., così come eventuali restrizioni agli orari di consegna imposte da Acque S.p.A., non legittimano l'appaltatore ad applicare alcun addebito o onere aggiuntivo.

4. L' appaltatore è tenuto ad effettuare le consegne presso tutti gli impianti indicati nell'allegato "Elenco impianti indirizzi viabilità" e presso qualunque ulteriore sito che Acque S.p.A. potrà successivamente individuare nell'ambito del territorio da essa gestito.

5. Sulla base delle richieste ricevute, l'appaltatore predisporrà un programma giornaliero di scarico, ottimizzando percorsi e vicinanza degli impianti e la data di consegna desiderata. Il programma dovrà essere trasmesso ad Acque S.p.A. entro le ore 12:00 del giorno antecedente la consegna.

6. Le consegne dovranno essere effettuate nei seguenti orari:

– dal lunedì al giovedì: 08:00 – 15:30

– venerdì: 08:00 – 12:00

Consegne in orari difforni saranno consentite solo in via eccezionale, per comprovate ragioni di urgenza e previo accordo con il referente di Acque S.p.A.

7. Qualora l'appaltatore non sia in grado di rispettare la data indicata nella richiesta di prodotto, dovrà darne comunicazione ad Acque S.p.A. entro 24 ore dal ricevimento della stessa, specificando il ritardo previsto.

8. Acque S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere o rinviare consegne già richieste, mediante comunicazione via e-mail inviata almeno 12 ore prima dell'orario previsto, ovvero telefonicamente con successiva conferma a mezzo e-mail.

9. Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale incaricato da Acque S.p.A.

10. La merce viaggia a esclusivo rischio dell'Appaltatore, che assume ogni responsabilità per eventuali danni, smarrimenti e/o furti verificatisi durante il trasporto. Non saranno accettati colli che presentino una delle seguenti condizioni: non integri; con perdite; non omologati; non chiusi; ammaccati; privi di etichettatura.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

11. Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda di sicurezza del prodotto. I contenitori utilizzati per il trasporto dovranno riportare in modo chiaro la tipologia e le caratteristiche del prodotto, in conformità ai regolamenti REACH e CLP.

12. Il travaso dei prodotti nei serbatoi di proprietà del Committente dovrà essere effettuato dall'Appaltatore, nel rispetto delle specifiche di Acque S.p.A. Qualora il prodotto sia confezionato in fusti o contenitori mobili, e previo accordo con Acque S.p.A., l'appaltatore potrà effettuare lo scarico in autonomia con mezzi idonei all'interno dell'impianto. I contenitori del prodotto di proprietà dell'Appaltatore saranno ritirati al rifornimento successivo senza diritto ad alcun compenso o cauzione.

13. In caso di sversamento accidentale, l'appaltatore dovrà essere dotato dei materiali più idonei per l'assorbimento e la gestione dell'emergenza.

Art. 10 – Gestione rifiuti e imballaggi

1. Lo smaltimento degli eventuali rifiuti derivanti dalle attività di fornitura è a carico dell'Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente.

2. La Committente può effettuare verifiche sui formulari/documentazione di trasporto dei rifiuti prodotti dall'Appaltatore durante lo svolgimento delle attività.

Art. 11 – Verifiche e controlli (quantità e qualità)

1. La Committente si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, verifiche sul mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di gara e, in occasione di ciascuna consegna presso gli impianti di stoccaggio di Acque S.p.A., di procedere a **controlli quantitativi e qualitativi** sulle forniture.

2. **Controlli quantitativi:** la determinazione dei quantitativi sarà effettuata mediante lettura in contraddittorio degli indicatori presenti sul mezzo di trasporto e/o sui serbatoi, ovvero tramite pesatura o mediante verifica delle quantità riportate sul DDT.

Nel caso di pesatura, copia delle relative ricevute, allegata al DDT di consegna, sarà rilasciata da Acque S.p.A. al trasportatore.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

La Committente potrà inoltre effettuare verifiche a campione mediante pesatura presso pesa pubblica o altro impianto riconosciuto dalle parti.

3. **Controlli qualitativi:** Acque S.p.A. si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura al momento della consegna qualora il prodotto presenti evidenti difetti (quali, a titolo esemplificativo, difformità rispetto alle caratteristiche riportate nella scheda tecnica o contenitori danneggiati). In tali casi, l'Appaltatore sarà tenuto a sostituire la fornitura con altra conforme entro **2 (due)** giorni lavorativi, senza alcun costo aggiuntivo. Acque S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di verificare, presso il proprio laboratorio e ogniqualevolta lo ritenga opportuno, la qualità del prodotto fornito. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto, su richiesta del tecnico di Acque S.p.A. presente alla consegna, a prelevare dalla propria cisterna (per i prodotti sfusi) o dai fusti consegnati un campione da suddividere in **tre contenitori** forniti da Acque S.p.A.: uno sarà trattenuto dal trasportatore, uno dal tecnico di Acque S.p.A. e il terzo sarà sigillato e conservato presso il Laboratorio di Acque S.p.A. per l'eventuale verifica analitica in caso di controversia. In tale circostanza, le parti procederanno congiuntamente all'analisi del campione sigillato presso il laboratorio di Acque S.p.A. e, se integro e non manomesso, anche del campione trattenuto dalla Ditta, previo opportuno accordo. La Ditta, in possesso del proprio campione, avrà **20 (venti)** giorni di tempo dalla comunicazione della non conformità per proporre eventuali contestazioni, pena la decadenza di ogni diritto. Qualora la Ditta presenti contestazione, la verifica analitica definitiva — debitamente verbalizzata e alla quale la Ditta è tenuta a partecipare, pena la decadenza di ogni diritto — dovrà essere eseguita entro **90 (novanta)** giorni dalla comunicazione della non conformità.

Art. 12 – Penali

12.1 – Penali per difformità del prodotto

1. I prodotti consegnati dovranno essere integralmente conformi alle caratteristiche tecniche riportate nelle schede tecniche di gara.
2. In caso di difformità, Acque S.p.A. contesterà tempestivamente, tramite PEC, la singola consegna, procedendo altresì all'applicazione della penale prevista.



3. Qualora Acque S.p.A. riscontri che il titolo del prodotto fornito non corrisponde a quanto richiesto e indicato nella scheda tecnica di gara — nella quale è riportato il range o il valore minimo di accettabilità — e non sia possibile procedere alla sostituzione del prodotto, la partita difforme **non sarà oggetto di pagamento**.

4. Ove Acque S.p.A. rilevi una presenza superiore di sostanze tossiche e/o impurezze rispetto a quelle dichiarate, nonché nei casi in cui la fornitura risulti manifestamente difforme sulla base delle verifiche qualitative e organolettiche (e sia pertanto rifiutata), verrà applicata una **penale pari al 10%** del valore della partita difforme.

5. Per i prodotti soggetti al rispetto dei limiti di sottoprodotti e impurezze previsti dalle norme UNI EN “Prodotti chimici usati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano”, la verifica del superamento del limite sarà effettuata tenendo conto della *guard band*, definita secondo EURACHEM/CITAC Guide – Use of uncertainty information in compliance assessment Ed. 2021, pari a:
 $g = k'0,95 \cdot uc$,

dove **uc** è l'incertezza composta associata al risultato (incertezza indicata nel rapporto di prova divisa per 2) e **$k'0,95 = 1,64$** .

Il limite si intende superato qualora il valore riscontrato sia superiore a $VL + 1,64 \cdot uc$.

6. Ferma restando l'applicazione della penale, Acque S.p.A. potrà richiedere al Fornitore il ritiro della fornitura non conforme — o, in alternativa, procedere autonomamente allo smaltimento, addebitandone i costi al Fornitore — nonché la sostituzione della fornitura con altra idonea entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla contestazione.

7. Qualora anche la fornitura sostitutiva risulti non conforme, e fermo restando l'ulteriore applicazione della penale, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., con effetto dalla data della contestazione, fatta salva la facoltà di Acque S.p.A. di richiedere al Fornitore il maggior costo calcolato sui quantitativi annui residui stimati.

8. Acque S.p.A. provvederà a comunicare al Fornitore l'ammontare effettivo della penale applicata e l'eventuale maggior costo.

9. Acque S.p.A. si riserva, inoltre, la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto qualora siano riscontrate più di 3 (tre) non conformità, anche con riferimento a impianti differenti.

12.2 – Penali per ritardata consegna

1. Fatte salve le cause di forza maggiore, in caso di inosservanza dei tempi di consegna il Fornitore sarà assoggettato a una penale giornaliera pari allo 0,20% del valore della partita in ritardo e, in ogni caso, non inferiore a euro 10,00 per ciascun giorno lavorativo e consecutivo di mancata consegna.
2. È ammesso un ritardo massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorso il quale Acque S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c. In tale evenienza, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni né avanzare pretese economiche ad alcun titolo.
3. Sarà cura di Acque S.p.A. comunicare al Fornitore l'ammontare effettivo della penale applicata.

12.3 – Penali ex. Art.57 D. Lgs. 36/2003

In merito alle clausole sociali di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2003 quelle previste nell'art. 1 comma 6 dell'ALLEGATO II.3 al D. Lgs. 36/2003, calcolate nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto del Contratto, per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui al comma 2 e 3 del medesimo articolo.

Art. 13 – Risoluzione

1. La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023. Costituiranno motivo di risoluzione, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., i seguenti inadempimenti:
 - a) frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o alle prescrizioni impartite dalla Direzione del contratto in ordine ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o legale nell'esecuzione della fornitura;
 - d) inadempimento accertato alle norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro o assicurazioni obbligatorie del personale;



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

- e) sospensione della fornitura da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche contrattuali.

2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- g) esecuzione, da parte dell'Appaltatore (o del subappaltatore o altro sub-contraente), di una o più transazioni rientranti nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, anche se non correlate al presente appalto, senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei alla tracciabilità;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione o cessione, anche parziale, del contratto;
- i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti necessari per l'esecuzione della fornitura, inclusi fallimento o misure interdittive che impediscano la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- l) recidiva negli inadempimenti di cui al punto 1, formalmente contestati, e/o contestazione di tre inadempienze rientranti nel medesimo elenco nell'arco continuativo di 60 giorni;
- m) violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A.

3. In ogni caso, la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni ulteriori rispetto alle penalità previste dal contratto.

4. Qualora si verificano ritardi o inadempimenti idonei a recare grave pregiudizio agli interessi della Committente, quest'ultima potrà disporre che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia affidata, ove possibile, a un soggetto terzo individuato mediante procedura negoziata. In tal caso, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le maggiori spese e i danni derivanti da tale evenienza, senza che egli possa pretendere indennizzi di alcun genere. La Committente potrà utilizzare, per l'esecuzione d'ufficio, tutte le somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite — contabilizzate e non — nonché quelle depositate a titolo di cauzione definitiva o comunque detenute a qualsiasi titolo.

5. Resta fermo che la risoluzione del contratto opera altresì nei casi espressamente previsti dalle clausole relative alle penali, ivi inclusi quelli disciplinati ai paragrafi 12.1 e 12.2 del presente Capitolato.

Art. 14 – Pagamenti, fatturazione e anticipazione

1. Fatturazione: fattura unica mensile cumulativa dei DDT di fornitura.



2. Termini: pagamento a 60 giorni fine mese data fattura, previa verifica della regolarità prestazioni e della regolarità contributiva.

3. Anticipazione: Considerata la natura e la modalità di esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato, rientrante nelle ipotesi descritte all'art. 33 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, la quale non può essere per sua natura regolata da apposito cronoprogramma e il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo: non troverà applicazione l'istituto dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 15 – Revisione prezzi

1. Il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Ai fini della determinazione dell'effettiva variazione dei prezzi e dei costi, la Stazione Appaltante farà riferimento alla rilevazione effettuata dalla Camera di Commercio di Milano.

3. Durante l'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante monitora l'andamento dell'indice di riferimento con cadenza semestrale, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della revisione prezzi.

4. La revisione dei prezzi sarà disposta dalla Stazione Appaltante anche in assenza di specifica istanza dell'Appaltatore, qualora la variazione dell'indice prescelto comporti un incremento o una diminuzione superiore al 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale.

5. Per il calcolo della variazione, è assunto quale indice base il valore vigente alla data del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, terzo periodo, dell'Allegato II.2-bis del Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice.

6. Qualora si verifichi una variazione dell'indice utilizzato, la Stazione Appaltante ne dà comunicazione all'Appaltatore entro 90 giorni dalla relativa rilevazione e procede alla compensazione — in aumento o in diminuzione — per la sola parte eccedente la soglia del 5%.

7. La compensazione sarà applicata nella misura dell'80% della variazione eccedente il 5%, con riferimento alle prestazioni da eseguite successivamente all'attivazione della clausola di revisione.

Art. 16 – Subappalto e sub-contratti

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, poiché le prestazioni oggetto della presente selezione rientrano in un'unica categoria, l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguirle in misura prevalente, ovvero per una quota superiore al **50%**. Il subappalto è pertanto consentito esclusivamente entro la percentuale residua.
2. I contratti di subappalto devono essere stipulati, per una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o), dell'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nell'offerta una diversa percentuale di affidamento alle PMI, quando ciò sia giustificato dall'oggetto o dalle caratteristiche della prestazione o dal mercato di riferimento.
3. In conformità alle indicazioni ANAC (delibera n. 847 del 3 agosto 2016), è fatto divieto all'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione, di ricorrere a un utilizzo combinato di sub-contratti stipulati con un medesimo operatore economico qualora tali contratti — pur formalmente non qualificabili come subappalto (es. noli a freddo, contratti di distacco di personale) — possano, in concreto, configurare attività riconducibili al subappalto.
4. Qualora il Concorrente intenda ricorrere al subappalto, è tenuto a dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta, i servizi, le forniture o le parti di essi che si propone di subappaltare. Tale dichiarazione costituisce condizione preliminare per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto.
5. La mancata osservanza degli obblighi relativi al subappalto, così come disciplinati nel presente articolo, comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice. Per ciascun sub-contratto che non costituisca subappalto, l'Affidatario deve comunicare, prima dell'inizio della prestazione, l'importo, l'oggetto e il nominativo del sub-contraente.

8. I contratti continuativi di cooperazione devono recare data certa, con sottoscrizione digitale se prodotti in sede di stipula; in alternativa, è raccomandabile allegarli alla documentazione amministrativa di gara.

9. L'eventuale trasportatore incaricato dal Fornitore dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti e delle medesime autorizzazioni richieste all'Appaltatore per lo svolgimento dell'attività oggetto di gara.

Art. 17 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore dichiarerà prima della firma del Contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.

Art. 18 – Privacy e riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

2. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

4. Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa,

natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza. Ai fini del Contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.

5. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d’opera di dominio pubblico. Il fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all’esecuzione del Contratto.

6. Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare, a meno che ciò sia proibito dalla legge. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della Società. Le parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dall’ articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

7. Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

19 - Spese contrattuali

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" -F24 ELIDE.

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".)

20 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto di appalto.

21- Rinvio - norme finali

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)



Ing. Roberto Cecchini